



Comune di
Monte Carasso

COMUNE DI MONTE CARASSO

**REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
CON I GESTORI DELLE RETI DI APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO**

INTRODUZIONE	III
DISPOSIZIONI GENERALI	IV
Art. 1 Oggetto	IV
Art. 2 Campo di applicazione	IV
Art. 3 Basi legali	IV
Art. 4 Comprensorio	IV
Art. 5 Competenze	IV
MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELLA TASSA	IV
Art. 6 Modalità	IV
Art. 7 Principio di prelievo	IV
Art. 8 Determinazione annuale della tassa	V
Art. 9 Tassa	V
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	V
Art. 10 Modalità d'incasso	V
Art. 11 Entrata in vigore	V

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI CON I GESTORI DELLE RETI DI APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), a partire dal 1. gennaio 2009, sono decaduti i regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico e pure quelli di distribuzione ai clienti finali sanciti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dalla Legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET).

Il Gran Consiglio ticinese, approvando in data 4 novembre 2013 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 e 30 novembre 2009 (LA-LAEI), ha previsto, sia per il Cantone sia per i Comuni, l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche. Tutte le modalità di calcolo, incasso e riversamento agli utenti finali di questa tassa sono regolate dalla LA-LAEI (art. 14a) e relativo Regolamento di applicazione.

Inoltre, è stato approvato un nuovo articolo 14b LA-LAEI che prevede la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali, sottoscritti con i gestori di rete ai sensi dell'art. 14b LA-LAEI.

Art. 2 Campo di applicazione

Gli accordi contrattuali con i gestori di rete riguardano:

- la fornitura di energia elettrica ai Comuni, per le attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Le prestazioni fornite da terzi, non comprese nei mandati di prestazione con i gestori di rete, non potranno essere computate ai consumatori finali.

Art. 3 Basi legali

Le basi legali per gli accordi contrattuali, giusta l'articolo 2 del presente Regolamento, sono costituite dagli articoli 14b LA-LAEI, dagli articoli 186, 192, 193a e 193b della Legge organica comunale (LOC).

Art. 4 Comprensorio

La tassa è incassata in maniera uniforme su tutto il comprensorio comunale.

Art. 5 Competenze

Il Consiglio comunale sottoscrive convenzioni o mandati di prestazioni con i gestori di rete, che regolano gli accordi contrattuali previsti all'articolo 2 del presente Regolamento.

Il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

MODALITÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELLA TASSA

Art. 6 Modalità

I costi per le prestazioni contrattuali con il gestore di rete sono computati ai consumatori finali sulla base del consumo annuo in kWh; per i grossi consumatori l'imposizione è limitata a 1 GWh/anno.

La tassa è esposta separatamente sulla bolletta del consumatore e deve rispettare i principi di diritto federale.

Il gestore di rete è autorizzato a fatturare richieste di acconto e conguagli sulla scorta delle emissioni usuali delle bollette.

Art. 7 Principio di prelievo

Nell'ambito dell'approvazione annuale del preventivo, il Consiglio comunale può decretare - sulla scorta dei risultati dell'anno precedente e delle previsioni d'esercizio - la rinuncia al prelievo della tassa.

Art. 8 Determinazione annuale della tassa

Annualmente i gestori di rete forniscono al Comune i costi relativi a:

- fornitura al Comune del comprensorio per l'energia legata alle attività pubbliche e amministrative;
- le spese di gestione, di manutenzione e d'investimento della rete di illuminazione pubblica.

Sulla scorta dei costi medi forniti per gli scopi specificati all'art. 2, il Municipio fissa annualmente la tassa, tramite Ordinanza municipale.

Art. 9 Tassa

La tassa è calcolata moltiplicando il consumo annuo dei singoli consumatori finali, fino a 1 GWh per punto di fornitura, per un importo di:

minimo	0 cts./kWh
massimo	1 cts./kWh

Trattandosi di un introito realizzato dell'ambito della attività sovrana dei Comuni **la tassa non è soggetta all'IVA.**

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Modalità d'incasso

Le modalità saranno indicate nell'Ordinanza municipale.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali, a decorrere dal 1. gennaio 2016.